

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DI SPECIALIZZANDI
TRA

Il **Ce.R.I.P.** (Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico) dell'Università degli Studi di Messina (di seguito indicato come "Centro"), C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n.1 ó 98122, rappresentato, ai sensi e per gli effetti del DR. prot. n. 65424 del 12/09/2018, dalla Prof. Rosalba Larcán, nel suo ruolo di Direttore del Centro, nata a Messina, il 01/10/1949

E

l'Istituto "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" **SPC**, Scuola di Specializzazione in psicoterapia cognitiva, con sede legale in viale XXI Aprile n.15, cap 00162 Città Roma, (P./IVA 06623061006), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Prof. Francesco Mancini, nato a Roma il 03/01/1951, C.F. MNCFNC51A03H501B, e-mail tirocinio@apc.it, pec scuola.spc@legalmail.it di seguito indicato come "Istituto".

VISTO

- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 *«Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»*
- la Legge n. 56/89 e s.m.i., *«Ordinamento della professione di psicologo»*
- il D.M. n. 509/98 del *«Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»*
- il successivo art. 8, comma 2 del citato Regolamento prevede che il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- il D.R. rep. 1806/2018 è stato istituito presso l'Università, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e dell'art. 30 del regolamento generale, il Centro di ricerca e di servizio generale denominato C.E.R.I.P. (Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico);
- che, in base al regolamento emanato con D.R. n. 2488/2018, il Centro svolge attività di consulenza e psicodiagnosi diretta, di progettazione e implementazione di interventi psicologici clinici e di psicoterapia finalizzati alla progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie;
- che presso il Centro sono presenti psicoterapeuti che possono svolgere anche la funzione di tutor;
- Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Centro può stipulare convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- l'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con D.D. del 12-02-2002 (G.U.R.I. n°60, serie generale del 12-03-2002) per la sede centrale di Roma e le sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria e con D.D. del 26-06-2002 (G.U.R.I. n°162, serie generale del 12-07-2002) per le sedi periferiche di Grosseto, Ancona e Verona;

TUTTO CIO'PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

Le parti concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in psicoterapia presso il Centro, il quale ne assicura l'espletamento all'interno dei propri servizi con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. L'Istituto, in linea con le linee guida in materia di tirocinio condivise con il CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal MIUR) e sulla base dei riconoscimenti MIUR sopra citati, prevede che gli allievi svolgano 200 ore di tirocinio pratico al 1° anno, 200 ore al 2° anno, 200 ore al 3° anno e 200 ore al 4° anno. Al tirocinio saranno ammessi n. 2 allievi per anno, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dal Centro. I nominativi dei tirocinanti verranno comunicati al Direttore del Centro o suo delegato.

Art. 2 - (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio è seguito e verificato da un tutor designato dall'Istituto, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal tutor indicato dal Centro (tutor tecnico-aziendale), purché psicoterapeuta o medico specializzato in psicoterapia. Il programma del tirocinio e le modalità di attuazione verranno definite dal Responsabile del Centro e concordate con il tirocinante ed il responsabile didattico designato dall'Istituto.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto, firmate dal tirocinante e controfirmate dal tutor designato per il Centro.

Il Centro potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dal medesimo. Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del tutor e su segnalazione al Centro, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione. Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro e gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente per cui il Centro non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante. La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico del Centro.

Art. 3 - (Progetto formativo e obblighi del tirocinante)

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del Centro ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del Centro ospitante; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura del Centro; le strutture del Centro ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

I tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile del Centro e del Tutor; a osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale; a rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano al Centro e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni; a mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento aziendale sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.lgs. n.196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; a rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte comportano la sospensione dell'attività di tirocinio.

Art. 4 - (Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'esplicitamento del tirocinio, stipulata presso compagnie assicurative riconosciute e liberamente scelte e con oneri ad esclusivo carico dei tirocinanti. L'invio delle relative polizze assicurative al Centro ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione. In ogni caso l'allievo risponderà di eventuali danni arrecati al Centro.

Art. 5 - (Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

Per l'Istituto:

- la supervisione al tirocinante prevista dal programma precedentemente concordato (cfr. art. 2);
- la garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante;
- la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

Per il Centro:

- la stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e alle finalità del Centro;
- l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Centro;
- la disponibilità degli strumenti psicodiagnostici ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'esplicitamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- la sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad eventuali attività di aggiornamento svolte in sede;
- il tutoraggio in progress e la certificazione a fine tirocinio predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6 - (Responsabilità tecnico-Scientifica)

La supervisione scientifica delle attività oggetto di convenzione è affidata alla Prof. Maria Catena Quattropiani (Responsabile Scientifico del Centro), la quale ha il compito di informare tempestivamente, senza alcun indugio, il Direttore del Centro di qualsiasi criticità e/o notizie di rilievo inerenti all'attività posta in essere.

Art. 7 - (Durata)

La presente convenzione, in analogia con la durata del percorso formativo, ha validità quadriennale dalla data dell'ultima sottoscrizione, salvo il recesso di una delle parti in qualunque momento per giustificati motivi, con un preavviso da comunicarsi, tramite PEC, di almeno 30 giorni. In caso di recesso di una delle parti, dovranno essere in ogni caso essere portati a conclusione i percorsi formativi già intrapresi. La convenzione è rinnovabile a mezzo di manifestazione formale di disponibilità al rinnovo.

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

Art. 8 ó (Sottoscrizione e Oneri fiscali)

La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale ed è esente da IVA come da D.P.R. n. 633/72.

Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Essa è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Istituto, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.

Per il Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico

Il Direttore - Prof. Rosalba Larcana _____

Per l'Istituto Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva

Il Direttore - Prof. Francesco Mancini _____